

Cl.: 1.1.02

DELIBERAZIONE n. 496

del 15/11/2024

OGGETTO: AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DELL'ATS DELLA VAL PADANA PER LA
DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE
INTRAMURARIA

Responsabile del procedimento: Lorella Biancifiori

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- la L.R. n. 23 dell'11/08/2015 recante "Evoluzione del Sistema Socio Sanitario Lombardo" ha disposto la costituzione delle nuove Agenzie in luogo delle ex ASL;
- con DGR n. X/4470 del 10/12/2015 è stata costituita l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana con effetto dall'01/01/2016, in attuazione della L.R. n. 23/2015;
- con Delibera ATS n. 466 del 25/10/2024 si è preso atto della D.G.R. n. XII/3229 del 21/10/2024 di approvazione da parte di Regione Lombardia dell'aggiornamento del Piano di Organizzazione Aziendale Strategico (POAS) 2022-2024;

Richiamati:

- la DGR n. XI/3540 del 07/09/2020 "Approvazione linee guida in materia di attività libero professionali intramuraria dei dirigenti medici, veterinari e della dirigenza sanitaria dipendenti del SSL (a seguito di parere della Commissione Consiliare);
- il Decreto ATS n. 720 del 30/12/2021 di adozione del Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria;
- il CCNL Area Sanità 2019-2021 sottoscritto in data 23/01/2024 nonché le eventuali disposizioni della previgente disciplina contrattuale non abrogate;

Visto il testo del Regolamento proposto e aggiornato secondo le disposizioni del nuovo CCNL dell'Area della Sanità dalla S.C. Affari Generali e Legali, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato che, come da documentazione agli atti della S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, il Regolamento è stato approvato in data 25/09/2024 dalle OO.SS. della Dirigenza Area Sanità ed è stato in data 22/10/2024 oggetto di informativa alle OO.SS. e RSU del Comparto;

Acquisita, tramite siglatura dell'atto, la dichiarazione di legittimità della presente deliberazione, da parte del Direttore della S.C. Affari Generali e Legali proponente il presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e della L.R. 33/2009 e s.m.i.;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di approvare il testo aggiornato del Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale intramuraria, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare alla S.C. Affari Generali e Legali gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
3. di disporre, a cura della S.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione del presente provvedimento, immediatamente esecutivo, all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Il Direttore Generale
Firmato digitalmente
Ida Maria Ada Ramponi

Il Direttore Amministrativo
Firmato digitalmente
Domenico Versace

Il Direttore Sanitario
Firmato digitalmente
Piero Superbi

Il Direttore Sociosanitario
Firmato digitalmente
Diego Maltagliati

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA

Sommario

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	3
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 - DEFINIZIONE, FINALITÀ E PRINCIPI	4
ART. 3 – PERSONALE INTERESSATO	6
ART. 4 – ESCLUSIONI ED INCOMPATIBILITÀ	6
ART. 5. FORME/TIPOLOGIE DI ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE	8
ART. 6 - ATTIVITÀ NON RIENTRANTI NELLA LIBERA PROFESSIONE	10
ART. 7 - REGIME DI LIBERA PROFESSIONE EXTRAMURARIA	11
ART. 8 - REQUISITI SOGGETTIVI E CRITERI DI SVOLGIMENTO	11
ART. 8bis - ATTIVITÀ DEI DIRIGENTI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA E DEI DIRIGENTI CON FUNZIONI ISPETTIVE DI VIGILANZA E CONTROLLO	12
ART. 9 – LIBERA PROFESSIONE DEI DIRIGENTI VETERINARI	13
ART. 10 – ATTIVITÀ DEI DIRIGENTI DEL RUOLO PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVO	13
ART. 11 - PERSONALE DI SUPPORTO	14
CAPO II – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ	16
ART. 12 – PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	16
ART. 13 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INDIVIDUALE	17
ART. 14 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE	18
ART. 15 - SPAZI E DOTAZIONI	19
ART. 16 – ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	19
ART. 17 - VOLUMI DI ATTIVITÀ	20
ART. 18 – INFORMAZIONE, PRENOTAZIONE E RISCOSSIONE DEI PROVENTI	20
ART. 19 - ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA NEGLI AMBULATORI VETERINARI DELL'ATS: MODALITÀ ORGANIZZATIVE	21
ART. 20 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA	22
CAPO III – ASPETTI ECONOMICI	22
ART. 21 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	22
ART. 22 - FONDO AZIENDALE DI PEREQUAZIONE	24
ART. 23 - FONDO AZIENDALE BALDUZZI	24
ART. 24 - RIPARTIZIONE DEI PROVENTI	24
ART. 25 - ATTRIBUZIONE DEI PROVENTI E REGIME FISCALE	26
ART. 26 – BILANCIO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE	27
CAPO IV – ATTIVITÀ AZIENDALE A PAGAMENTO	27
ART. 27 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALL'ATS (ATTIVITÀ AZIENDALE A PAGAMENTO)	27
ART. 28 - PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE A PAGAMENTO	27
ART. 29 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE A PAGAMENTO	28

ART. 30 – ATTIVITÀ AZIENDALE A PAGAMENTO DEI DIRIGENTI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA	29
CAPO V – CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI	30
ART. 31 - NORME COMPORTAMENTALI, RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI, SANZIONI	30
ART. 32 – MONITORAGGIO E CONTROLLO	31
ART. 33 – COMMISSIONE PARITETICA	32
ART. 34 - COLLEGIO DI DIREZIONE	33
ART. 35 - PRIVACY	33
ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE	34
ART. 37 – DISPOSIZIONI FINALI	34
ALLEGATO N. 1 - SCHEMA DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRAMURARIA	35
ALLEGATO N. 2 - SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE	37

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale dirigente del ruolo sanitario – ad eccezione dei dirigenti delle professioni sanitarie di cui all’art. 8 del CCNL 17.10.2008 dell’Area III - in servizio presso l’ATS con rapporto di lavoro esclusivo ed autorizzato a svolgere attività in regime di libera professione intramuraria, nonché al personale che svolge attività di supporto alla stessa.

2. I principali riferimenti normativi nazionali e regionali, sulla base dei quali è stato redatto il presente regolamento, sono i seguenti:

- Legge 30 dicembre 1991 n. 412, art. 4, comma 7;
- D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662 *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 1, commi 5/19)”*;
- L. 23.12.1994, n. 724 *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*, art. 6, c.6;
- D.M. 31.7.1997 *“Attività libero -professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.”*;
- D.M. 31.7.1997 *“Linee guida dell'organizzazione dell'attività libero -professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale”*;
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448 *“Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”* (art. 72);
- L. 23.12.1999 n. 488 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*, art. 28;
- Legge 3 agosto 2007, n. 120 *“Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria”*;
- D.L. 4.7.2006 n. 223 *“Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”* - art. 22 -bis;
- D.P.C.M. 27 marzo 2000 *“Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale”*;
- D.L. 30.12.2009 n. 194 *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*, art. 6;
- D.L. 29.12.2010, n. 225 *“Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative ...”*, tabella n. 1;
- Accordo, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in data 18 novembre 2010, concernente l'attività libero -professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio Sanitario Nazionale. (Rep. Atti n. 198/CSR);
- D.P.C.M. 25.03.2011 *“Ulteriori proroghe di termini relativa al Ministero della Salute”*, tabella all. n. 1;
- Decreto -Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14 *“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”*, art.10, c.4;
- Decreto -Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 132 *“Proroga di termini in materia sanitaria”*, art. 1, c. 1;

- L.R. 28.11.2018, n. 15 "Modifiche al Titolo I, al Titolo III e all'allegato 1 della l.r. 33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità), che ha introdotto il c. 8 ter all'art. 18 della l.r. n. 33/2009;
- L.R. 30.12.2009, n. 33 "Norme sul servizio sanitario, sociosanitario e sociale regionale integrato lombardo";
- Regole di sistema dei vari esercizi, come da ultimo previste dalla DGR XI/1046 del 17/12/2018 con particolare riferimento al punto 13.21 in materia di "libera professione" nella parte in cui si dispone di procedere all'adeguamento delle linee guida regionali, anche alla luce del documento già oggetto di condivisione sindacale in data 6/2/2018.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.G.R. Lombardia 5 aprile 2006 n. VIII/002308 "Linee guida regionali per la predisposizione dei regolamenti aziendali che disciplinano l'attività libero-professionale intramuraria";
- D.G.R. Lombardia 25 luglio 2007 n. VIII/005162 "Determinazioni in ordine all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria";
- D.G.R. Lombardia 13 giugno 2008 n. VIII/007441 "Linee guida in ordine all'esercizio della libera professione intramuraria da parte dei medici veterinari";
- D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in Legge 8 novembre 2012, n. 189 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto Ministero della Salute 21.2.2013 "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'art. 1, c. 4 lett.a-bis della legge 3 agosto 2007, n. 120 e successive modificazioni";
- Accordo, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in data 19 febbraio 2015, concernente i criteri per la verifica del programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria, presso gli studi collegati in rete (Rep. Atti n. 19/CSR);
- DGR n. XI/3540 del 7.9.2020 di approvazione delle "Linee guida in materia di attività libero professionale intramuraria dei Dirigenti Medici, Veterinari e della Dirigenza Sanitaria dipendenti del SSL" sottoscritte in data 5.2.2020 da Regione Lombardia e Organizzazioni Sindacali Regionali della Dirigenza del SSN;

Di seguito i riferimenti contrattuali:

- il CCNL 2016-2018 dell'Area dirigenza Funzioni Locali sottoscritto in data 17.12.2020 nonché le eventuali disposizioni della previgente disciplina contrattuale non abrogate;
- il CCNL dell'Area Sanità 2019-2021 sottoscritto in data 23.1.2024 nonché le eventuali disposizioni della previgente disciplina contrattuale non abrogate.

ART. 2 - DEFINIZIONE, FINALITÀ E PRINCIPI

1. Per attività in regime di libera di professione intramuraria si intende l'attività espletata dal personale medico e sanitario con rapporto esclusivo, individualmente o in équipe, al di fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, in favore e su libera scelta dell'assistito e con oneri a carico dello stesso o di assicurazioni o fondi sanitari integrativi del

S.S.N. di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/1992. L'attività libero-professionale rappresenta una modalità complementare all'erogazione di prestazioni istituzionali e permette di ampliare e migliorare il servizio offerto all'utente, rispettando e consentendo a quest'ultimo la libera scelta del professionista singolo o di un'équipe di sua fiducia.

2. Tale attività non deve essere concorrenziale al Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, né in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'ATS e, in particolare, con le funzioni di vigilanza e controllo alla stessa attribuite.
3. Lo svolgimento dell'attività, che di norma avviene all'interno delle strutture aziendali, deve garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto che sono comunque considerati prioritari, nonché assicurare la piena funzionalità dei servizi.
4. Costituiscono finalità primarie dell'istituto in esame la tutela del diritto contrattuale all'esercizio della libera professione intramuraria, la garanzia del diritto di libera scelta del cittadino e la riduzione delle liste d'attesa, fermo restando il tassativo rispetto degli obiettivi di volume programmati dall'Agenzia relativamente all'attività istituzionale.
5. L'ATS garantisce l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria nell'osservanza dei seguenti principi:
 - salvaguardia del ruolo istituzionale del servizio pubblico;
 - libertà del cittadino nella scelta del regime di attività di cui intende avvalersi per l'esecuzione delle prestazioni;
 - parità di trattamento degli utenti e dello standard qualitativo delle prestazioni offerte in regime libero-professionale rispetto all'attività istituzionale.
6. L'ATS condiziona l'erogazione dell'ALPI al rispetto delle seguenti modalità:
 - presenza di una infrastruttura informatica per la prenotazione che ne garantisca la piena trasparenza in termini di gestione;
 - tracciabilità dei pagamenti che devono essere effettuati direttamente alla competente struttura a ciò individuata tramite mezzi di pagamento che assicurino la certezza e la certificazione della corresponsione di qualsiasi importo;
 - determinazione delle tariffe sulla base di importi idonei a remunerare il professionista, l'équipe, il personale di supporto, i costi pro-quota per l'eventuale ammortamento e manutenzione delle attrezzature nonché ad assicurare la copertura dei fondi obbligatori e di tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti dalle aziende;
 - definizione di misure dirette a prevenire situazioni che possono determinare l'insorgenza di un conflitto di interessi o di forma di concorrenza sleale.
7. Tutto il personale interessato allo svolgimento dell'attività in Libera Professione è chiamato al rispetto del codice deontologico e del codice di comportamento aziendale, attuando comportamenti di responsabilità condivisa e trasparente.
8. L'esercizio della libera professione non deve in alcun caso creare situazioni di conflitto di interessi e/o forme di concorrenza sleale con l'Agenzia ma deve costituire elemento di sviluppo della sua produttività complessiva e di promozione. Il suo svolgimento deve essere

organizzato in modo da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi. L'attività libero-professionale, nel caso in cui coincida con quella svolta normalmente in sede istituzionale, non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, un volume e una tipologia di prestazioni, con riferimento anche alla loro complessità, superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali su base annua, né un volume orario di attività superiore a quello necessario per i compiti istituzionali, calcolati sulla media delle prestazioni effettuate dai Dirigenti stessi.

9. Il presente regolamento disciplina anche l'attività libero professionale del medico competente e degli specialisti in medicina del lavoro, anticipando l'impossibilità di autorizzazione per quei dirigenti che versano in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alle attività di prevenzione.

ART. 3 – PERSONALE INTERESSATO

Il presente Regolamento Aziendale definisce le condizioni per l'esercizio delle seguenti attività:

- attività libero professionale intramuraria con l'obiettivo di garantire la libera scelta delle prestazioni sanitarie ponendosi come offerta integrativa e non sostitutiva dei servizi all'utenza;
- attività di consulenza per la dirigenza PTA.

Il personale avente titolo all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria è il personale dipendente della dirigenza sanitaria (medici, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) ad eccezione dei dirigenti delle professioni sanitarie.

È consentita lo svolgimento dell'attività libero professionale all'interno dell'Agenzia a tutti i dirigenti con rapporto esclusivo.

ART. 4 – ESCLUSIONI ED INCOMPATIBILITÀ

1. L'attività libero-professionale intramuraria non può essere effettuata da:

- professionisti che hanno optato per il rapporto di lavoro non esclusivo;
- professionisti operanti a regime orario ridotto o a tempo parziale, limitatamente al perdurare di tale condizione;
- professionisti in malattia o infortunio;
- professionisti in periodo di astensione dal servizio, obbligatoria e/o facoltative (ai sensi del D.Lgs 151/2001 e Legge 53/2000);
- professionisti con prescrizione medico-legale o emessa dal medico competente/autorizzato ex D. Lgs n. 81/2008 in tema di idoneità condizionata al lavoro istituzionale;
- professionisti in ferie;
- professionisti operanti in turni di disponibilità o di guardia;
- professionisti sospesi dal servizio per provvedimenti cautelari previsti dal CCNL e dal codice disciplinare aziendale;

- professionisti inidonei, con limitazioni, allo svolgimento di determinate prestazioni, limitatamente alle stesse.
2. L'ALPI non può in nessun caso essere esercitata a favore di strutture sanitarie private accreditate.
 3. I dirigenti a rapporto non esclusivo non possono svolgere, senza eccezione alcuna, attività libero professionale intramuraria; l'opzione per il rapporto non esclusivo deve essere comunicata al servizio Giuridico del Personale entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno ed avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo e non esonera il dirigente sanitario dal dare la propria totale disponibilità, nell'ambito dell'impegno di servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza.
 4. L'attività libero professionale non deve originare le situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, alcune delle quali vengono di seguito richiamate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - fattispecie che determinano l'insorgenza di conflitto di interessi o forme di concorrenza sleale. Costituisce conflitto di interessi l'ipotesi in cui, con qualsiasi azione od omissione, si intervenga artificiosamente sui tempi e sui modi di erogazione delle prestazioni istituzionalmente rese al fine di favorire l'erogazione di prestazioni in regime di libera professione intramuraria;
 - attività prestate in favore di soggetti pubblici o privati nei confronti dei quali si eserciti funzioni di vigilanza o di controllo o funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria (veterinari, medici del lavoro, ecc...) prendendo atto in tal senso di quanto previsto dal piano triennale anticorruzione;
 5. L'attività libero-professionale intramuraria non può essere esercitata, in ogni caso, in tutte le ipotesi in cui la stessa sia in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'ente, ovvero sia di ostacolo alla piena funzionalità dei servizi e all'assolvimento dei compiti di istituto.
 6. Non può essere esercitata nel caso in cui si configurino situazioni individuali di conflitto di interessi e più in generale di incompatibilità in funzione delle attività svolte. L'inesistenza di incompatibilità deve essere dichiarata nella domanda del professionista e confermata, per le modalità di esercizio e per la fattispecie indicata, dal Direttore del Dipartimento di competenza.
 7. Sono altresì precluse quelle attività che per condizioni oggettive, strutturali o per l'organizzazione del supporto necessario risultino economicamente negative per l'Agenzia o che, in base a valutazioni della Commissione Paritetica, si pongano in contrasto o siano concorrenziali agli interessi o alle finalità dell'Azienda.
 8. L'accertamento delle incompatibilità e delle cause ostative della libera professione viene effettuato, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, con le modalità e dai servizi a ciò preposti.
 9. È prevista, in sede di emanazione dell'atto di autorizzazione, la valutazione della sussistenza di eventuali ulteriori situazioni di conflitto di interessi con l'Agenzia.

10. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 (*"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*), il dirigente assegnato alle strutture che svolgono attività di vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, non può prestare, ad alcun titolo ed in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza. Le attività dei medici competenti possono essere rese nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, c. 3, del D.Lgs. n. 81/2008.
11. È fatto divieto di esercitare ogni altra attività, resa a titolo non gratuito, che non sia disciplinata dalla legge, dalla contrattazione collettiva ovvero da provvedimenti aziendali.

ART. 5. FORME/TIPOLOGIE DI ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE

1. L'attività di libera professione intramuraria è esercitata nelle forme individuate dal CCNL 23.1.2024.
2. Come previsto dall'art. 89 del CCNL Area Sanità 2019-2021, l'esercizio dell'attività libero professionale avviene al di fuori dell'impegno di servizio e si può svolgere nelle seguenti forme/tipologie:
 - a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta, da parte dell'utente, del singolo professionista al quale viene richiesta la prestazione a pagamento;
 - b) attività libero-professionale a pagamento svolta in équipe, all'interno delle strutture aziendali, nei limiti delle disponibilità orarie concordate, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche attraverso forme di rappresentanza, all'équipe;
 - c) partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione tra l'Agenzia e le predette Aziende e strutture;
 - d) partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) all'ATS, anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'ATS stessa, d'intesa con le *équipes* dei servizi interessati.
3. L'esercizio dell'attività libero professionale può avvenire contemporaneamente nelle diverse tipologie sopra descritte, che non debbono intendersi alternative tra loro.
4. Costituisce attività libero professionale individuale di cui all'art. 89, comma 1, lettera a) anche l'attività domiciliare consistente nell'erogazione di prestazioni sanitarie al domicilio, quando richieste dall'assistito all'Agenzia e rese, al di fuori dell'impegno di servizio, direttamente dal dirigente scelto dall'assistito stesso, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra il professionista e l'assistito con riferimento all'attività libero-professionale già svolta nell'ambito dell'Agenzia.

Allo stesso modo è ricompresa nella lettera a) anche l'attività individuale in studi privati; viene definita anche come "intramoenia allargata" e consiste nell'attività svolta in studi privati dal personale dirigente allo scopo autorizzato nell'ambito del programma sperimentale previsto dalla

Regione, come indicato al paragrafo 5 delle linee guida di cui alla DGR XI/3540 del 7 settembre 2020.

5. Per l'attività libero professionale a pagamento di cui all'art. 89, comma 1, lettera b), svolta in équipe all'interno delle strutture aziendali, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, singolo o associato anche **attraverso** forme di rappresentanza, valgono le modalità autorizzative indicate nel presente Regolamento per l'attività libero professionale individuale.
6. Qualora l'attività sia richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe in struttura di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria privata non a contratto, ai sensi dell'art. 89, comma 1, **lettera c)** del CCNL 23.1.2024, è necessario che la stessa sia previamente autorizzata dall'ATS e regolata tramite specifica convenzione che tenga conto dei seguenti elementi:
 - detta attività è consentita solo se a carattere occasionale;
 - il limite massimo di attività di ciascun dirigente, tenuto conto anche delle altre attività svolte, non può in ogni caso superare il 50% dell'orario di lavoro dovuto, da considerare in rapporto al periodo interessato dalla convenzione;
 - il compenso dovuto al dirigente e/o all'équipe che ha effettuato la prestazione viene fissato, secondo la natura della prestazione da erogare, all'interno di un range da € 80,00 a € 200,00 orari e comunque tale da non gravare complessivamente sul bilancio dell'Agenzia;
 - la riscossione dei compensi è gestita direttamente dall'ATS che tratterrà una quota non inferiore al 15% e le modalità di attribuzione dei compensi verranno definite nella convenzione stessa, in relazione alla tipologia di prestazione da effettuare.
7. Qualora l'attività sia richiesta a pagamento da terzi (singoli, associati, aziende o enti) all'ATS, ai sensi dell'art. 89, comma 1, **lettera d)** del CCNL 23.1.2024, anche al fine di consentire la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall'Agenzia stessa, d'intesa con le équipe dei servizi interessati, è soggetta alla seguente disciplina:
 - ciascun dirigente può esercitare detta attività nel limite massimo del 50% dell'orario di lavoro dovuto; detto limite è comprensivo anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, nel caso siano diverse dalla sede di assegnazione;
 - il compenso dovuto al dirigente che ha effettuato la prestazione al di fuori dell'orario di lavoro viene quantificato, secondo la natura della prestazione da erogare, all'interno di un range da € 80,00 a € 200,00 orari comunque tale da non gravare complessivamente sul bilancio dell'Agenzia.

L'attività deve garantire, di norma, il rispetto del principio della fungibilità e rotazione del personale che eroga le prestazioni.

8. Costituisce una particolare ipotesi di attività rientrante nella tipologia prevista dall'art. 89, comma 1, **lettera d)** del CCNL 23.1.2024 anche l'attività di **consulenza** richiesta all'ATS da soggetti terzi da svolgersi fuori dall'impegno di servizio presso:
 - a) servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate che disciplini limiti orari, compenso e modalità di svolgimento;

- b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN e disciplini la natura della prestazione (che non può configurare un rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale e per una durata predefinita), i limiti orari, l'entità del compenso, le motivazioni ed i fini della consulenza.

Il compenso per tali attività di consulenza affluisce all'ATS che ne attribuisce il 95% al dirigente avente diritto quale prestatore della consulenza.

9. Rientrano in questa tipologia (art. 89, comma 1, **lettera d)** del CCNL 23.1.2024) anche le prestazioni richieste dall'agenzia ai propri dipendenti, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell'attività istituzionale, allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in carenza di organico ed impossibilità anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le equipe e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia.

ART. 6 - ATTIVITÀ NON RIENTRANTI NELLA LIBERA PROFESSIONE

1. Non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal presente Regolamento, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, le seguenti attività che sono soggette alle autorizzazioni previste dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001:

- a) partecipazione a corsi di formazione, corsi di laurea, master e scuole di specializzazione e diploma, in qualità di docente;
- b) collaborazioni a riviste e periodici scientifici e professionali;
- c) partecipazione a commissioni di concorso o altre commissioni presso Enti e Ministeri;
- d) relazioni a convegni e pubblicazione dei relativi interventi;
- e) partecipazione a comitati scientifici;
- f) partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale o sindacale non in veste di dirigenti sindacali;
- g) attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con il solo rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni e associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fine di lucro, previa comunicazione all'Agenzia della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni;
- h) attività professionale resa in qualità di CTU presso i tribunali.

Le attività e gli incarichi di cui sopra possono essere svolti (ad eccezione di quelle di cui al punto h) ai sensi dell'articolo 53, del D.Lgs. n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni nel rispetto della specifica regolamentazione aziendale.

ART. 7 - REGIME DI LIBERA PROFESSIONE EXTRAMURARIA

1. In osservanza alla Legge 26 maggio 2004 n. 138 di conversione del D.L. n. 81/2004 l'esercizio dell'attività libero professionale da parte dei dirigenti sanitari appartenenti a strutture sanitarie pubbliche, prevede la facoltà di opzione tra il regime intra ed extramurario. La citata legge prevede la possibilità per i dirigenti sanitari di optare, su richiesta da presentare entro il 30 novembre di ciascun anno, per il rapporto di lavoro esclusivo/non esclusivo, con effetto a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. L'opzione esercitata è annualmente reversibile.
3. L'opzione per il rapporto esclusivo non comporta automaticamente l'effettivo esercizio dell'attività intramoenia, che necessita sempre di autorizzazione.
4. Il professionista che svolge attività in regime di libera professione extramuraria, può esercitare detta attività esclusivamente in ambito privato. Il professionista, nell'ambito di questa opzione, opera a titolo personale ovvero senza alcun rapporto con il S.S.N. e con l'Azienda Sanitaria di appartenenza.

ART. 8 - REQUISITI SOGGETTIVI E CRITERI DI SVOLGIMENTO

1. L'attività libero professionale intramuraria è prestata, di norma, nella disciplina di appartenenza del personale dirigente medico, veterinario e sanitario che ha optato per il rapporto di lavoro esclusivo.
2. Qualora, in ragione delle funzioni svolte o della disciplina di appartenenza, il dirigente non possa esercitare l'attività libero professionale nella propria disciplina, può essere autorizzato dal Direttore Generale, previo parere della Commissione Paritetica e parere favorevole del Collegio di Direzione, ad esercitare l'attività in una disciplina diversa da quella di appartenenza, purché sia in possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni nella disciplina stessa e tale attività sia compresa tra quelle erogabili in via istituzionale, come previsto dall'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 27 marzo 2000 e dalle Linee guida regionali di cui alla DGR. n. 2308/2006.
3. Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del suddetto D.P.C.M., l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e veterinari afferenti al Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria ed al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale, anche ove non sia erogabile in via istituzionale, può essere esercitata in regime libero-professionale, purché contribuisca a migliorare ed integrare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, sempre fatti salvi i principi generali in materia di incompatibilità.
4. Lo svolgimento dell'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dirigente, una produttività superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali, nonché un impegno superiore al 50% dell'orario di lavoro dovuto.
5. L'attività in argomento deve svolgersi al di fuori del normale orario di lavoro e dei turni di pronta disponibilità, in fasce orarie ben distinte dalla normale attività istituzionale, secondo una programmazione che garantisca prioritariamente l'attuazione della funzione e dei fini istituzionali.

6. L'attività libero professionale intramuraria, oltre che durante l'orario di lavoro, non potrà essere esercitata dal personale della dirigenza sanitaria e dal personale di supporto diretto ed indiretto nelle seguenti situazioni:
- turni di pronta disponibilità o di guardia;
 - assenze per malattia o infortunio;
 - astensioni obbligatorie dal servizio e congedo parentale;
 - permessi retribuiti che interessano l'intero arco della giornata;
 - ferie;
 - periodi di aspettativa a vario titolo;
 - sciopero;
 - sospensioni dal servizio per provvedimenti cautelari;
 - in presenza di una prescrizione medico-legale o emessa dal medico competente ex D.Lgs. n. 81/2008, limitatamente alle attività indicate nella prescrizione in tema di idoneità condizionata al lavoro istituzionale.
7. Ferme restando tali condizioni, ne è ammesso l'esercizio nella giornata di sabato, nelle forme e con le modalità indicate nel presente Regolamento, in favore e su libera scelta dell'assistito/utente e nei limiti della disponibilità di servizi accessori da parte dell'ATS.
8. Per le attività di controllo si rimanda all'articolo 32 del presente regolamento.
9. L'esercizio della libera professione intramuraria non è consentito:
- al personale dirigente con rapporto di lavoro non esclusivo;
 - al personale dirigente ammesso all'impegno orario ridotto. La sospensione di tale diritto vige per tutta la durata dell'impegno ad orario ridotto (art. 110, c.10, CCNL 19.12.2019);
 - a favore di strutture sanitarie private accreditate a contratto.
10. Qualora l'attività libero-professionale risulti prestata in una delle condizioni ostatiche sopra elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall'Agenzia che valuterà, altresì, l'adozione degli opportuni, ulteriori provvedimenti collegati all'inadempienza rilevata.

ART. 8bis - ATTIVITÀ DEI DIRIGENTI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA E DEI DIRIGENTI CON FUNZIONI ISPETTIVE DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. L'attività libero-professionale intramuraria erogata al di fuori dell'impegno istituzionale dai dirigenti che svolgono prevenzione medica e veterinaria, nonché dai dirigenti che comunque svolgono funzioni ispettive di vigilanza e controllo, concorre ad aumentare la disponibilità ed a migliorare la qualità complessiva delle azioni di sanità pubblica, integrando l'attività istituzionale.
2. La suddetta attività, oltre ad essere erogata al di fuori dell'impegno istituzionale ed esercitata nel rispetto dei principi e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, deve essere svolta in assenza di contrasto effettivo con le finalità e gli obiettivi istituzionali dell'Agenzia nella specifica prestazione professionale e, quindi, in assenza di sovrapposizione in via non incidentale tra le figure del controllore e del controllato per la specifica prestazione libero-professionale, verificata per il singolo dipendente.

L'inesistenza di incompatibilità deve essere dichiarata nella domanda dal professionista e confermata, per le modalità di esercizio e per la fattispecie indicata, dal Direttore del Dipartimento di appartenenza.

3. Si considerano svolte in assenza del suddetto contrasto tutte le prestazioni erogate su animali d'affezione e tutte le prestazioni svolte dalle Unità operative afferenti ai Dipartimenti di Prevenzione per le quali l'ATS non svolge funzioni ispettive, di vigilanza e controllo.
4. Le attività dei medici competenti possono essere rese esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, c. 3, del D.Lgs. 81/2008.

ART. 9 – LIBERA PROFESSIONE DEI DIRIGENTI VETERINARI

1. Come previsto dall'art. 11, comma 4, del D.P.C.M. 27 marzo 2000, il dirigente veterinario può essere autorizzato a svolgere per conto dell'Agenzia, all'esterno delle strutture aziendali, prestazioni richieste all'Agenzia stessa da aziende pubbliche o private e da soggetti privati, purché lo svolgimento di tali prestazioni non sia incompatibile con le funzioni istituzionali svolte.
2. Tenuto conto delle indicazioni contenute nelle "Linee guida in ordine all'esercizio della libera professione intramuraria da parte dei medici veterinari" approvate con D.G.R. n. VIII/007441 del 13 giugno 2008 in ragione delle peculiarità proprie della tipologia prestazionale erogata dai medici veterinari, l'attività libero-professionale svolta in regime intramurario dai dirigenti veterinari, individualmente e/o in equipe, viene distinta in:
 - attività ambulatoriali, vale a dire tutte le prestazioni cliniche o professionali erogate presso specifiche strutture e precisamente:
 - visite cliniche ambulatoriali;
 - interventi chirurgici ambulatoriali;
 - autopsie di piccoli animali o animali da cortile;
 - analisi biochimiche;
 - studio di dati, referti clinici, progettualità, piani di intervento ed altre analoghe.
 - attività necessariamente extra-ambulatoriali, vale a dire tutte le prestazioni che devono essere erogate presso le strutture di custodia degli animali o presso le strutture produttive e precisamente:
 - visite cliniche presso il domicilio dei richiedenti;
 - visite cliniche presso gli allevamenti;
 - sopralluoghi conoscitivi o di verifica presso strutture produttive primarie o secondarie;
 - accertamenti presso le sedi dei richiedenti in genere.

ART. 10 – ATTIVITÀ DEI DIRIGENTI DEL RUOLO PROFESSIONALE, TECNICO E AMMINISTRATIVO

1. L'attività di consulenza chiesta all'Agenzia da soggetti terzi costituisce una forma di attività aziendale a pagamento che può essere autorizzata nei confronti dei dirigenti dei ruoli professionali, tecnici e amministrativi.
2. In analogia al personale di supporto previsto nell'area a pagamento della libera professione dei dirigenti sanitari, potrà essere prevista la collaborazione del personale del comparto a

supporto dell'attività di consulenza. Tale personale verrà individuato considerando l'esperienza e la competenza specifica richiesta dalla attività oggetto della consulenza stessa.

3. L'attività è esercitata al di fuori dell'impegno di servizio e attuata nei seguenti casi:
 - in servizi sanitari di altra azienda o enti del comparto mediante apposita convenzione che disciplini:
 - i limiti minimi e massimi dell'impegno orario richiesto, comprensivo dei tempi per il raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con il proprio tempo di lavoro e con la relativa articolazione presso l'Agenzia;
 - il compenso e la modalità di svolgimento;
 - la motivazione e i fini della consulenza;
 - la durata della convenzione;
 - in caso di previsione di supporto diretto del personale del comparto l'individuazione nominativa degli operatori coinvolti.
 - presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, con apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attesti che l'attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del SSN e disciplini:
 - la natura della prestazione che non può configurare rapporto di lavoro subordinato e deve essere a carattere occasionale;
 - i limiti orari dell'impegno richiesto compatibili con l'articolazione oraria;
 - in caso di previsione di supporto diretto del personale del comparto: l'individuazione nominativa degli operatori;
 - la durata della convenzione;
 - l'entità del compenso e l'eventuale rimborso spese;
 - la motivazione e i fini della consulenza.
4. L'attività verrà svolta nel rispetto, ove possibile, dei principi della fungibilità e della rotazione di tutto il personale della stessa disciplina, che abbia manifestato la propria disponibilità.
5. Le convenzioni saranno predisposte dalla SC Affari Generali e Legali di ATS.
6. I compensi devono affluire all'Agenzia che provvede ad attribuirne il 95% al dirigente secondo le modalità specifiche previste del presente regolamento.

ART. 11 - PERSONALE DI SUPPORTO

1. Ai sensi del D.M. 31.7.1997 e del D.P.C.M. 27.3.2000, ai soli fini della ripartizione dei proventi derivanti dalla tariffazione dell'attività libero professionale, sono previste attività di supporto alla libera professione effettuate da personale del comparto che collabora a vario titolo per assicurare l'espletamento della libera professione dei professionisti interessati.
2. Al pari dei dirigenti, titolari – individualmente o in équipe – delle prestazioni libero-professionali, anche la partecipazione all'attività di supporto diretto da parte del personale del comparto con rapporto di lavoro a tempo parziale o in situazioni di riduzione dell'orario di

lavoro, a qualsiasi titolo, non è consentita. Possono svolgere attività di supporto diretto i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

- essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno;
- essere esenti da inidoneità anche temporanea alle medesime funzioni svolte in istituzionale;
- non usufruire di riduzioni di orario.

3. Le forme di partecipazione alla libera professione intramuraria del personale di supporto sono:

a) attività di supporto diretto, consistente nella collaborazione direttamente connessa all'esecuzione della prestazione erogata dal professionista.

Il personale di supporto diretto deve possedere le competenze tecniche e professionali necessarie a svolgere l'attività di supporto all'attività libero professionale. Per garantire il principio di trasparenza e di uguali opportunità viene indetto specifico avviso interno di adesione volontaria per specifiche professionalità dell'area del comparto. Dall'elenco così formato il professionista individua ed acquisisce la disponibilità del personale di supporto applicando il principio della rotazione.

Lo svolgimento dell'attività di supporto diretto necessita di preventiva autorizzazione aziendale, da rilasciare sentito il parere del Direttore del Dipartimento di afferimento.

L'attività di supporto diretto può essere svolta nell'ambito del proprio orario di lavoro o nell'ambito dell'attività istituzionale (in tal caso non dà diritto al riconoscimento di specifici compensi) oppure al di fuori dell'orario di lavoro mediante prestazioni orarie aggiuntive con remunerazione su base oraria a carico della quota percentuale della tariffa del professionista.

In caso di attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, spetta al professionista fornire al Direttore di Dipartimento di afferimento un'attestazione periodica che ne confermi lo svolgimento.

L'ATS corrisponde di norma semestralmente la remunerazione derivante dall'attività di supporto diretto.

Il personale di supporto diretto deve possedere le competenze tecniche e professionali necessarie a svolgere l'attività di supporto all'attività libero professionale cui partecipa e viene individuato dando priorità agli operatori in servizio presso la stessa Struttura, successivamente all'interno del Dipartimento, infine a livello aziendale. Eventuale formazione necessaria al personale del comparto per consolidare o acquisire le competenze tecniche necessarie a svolgere il supporto alla LP dovrà essere svolta oltre l'orario di lavoro.

Il personale di supporto diretto che ha espresso formalmente la volontà di aderire all'attività libero professionale, in caso di ritiro dell'adesione, dovrà darne comunicazione all'Azienda con un preavviso di almeno un mese.

b) attività di supporto indiretto, consistente nella collaborazione volta ad assicurare il normale svolgimento dell'attività libero-professionale, ancorché non direttamente connessa all'effettuazione della prestazione erogata.

L'attività di supporto indiretto comprende le prenotazioni delle prestazioni, di norma affidata alle Segreterie territoriali delle strutture interessate, le procedure amministrative riguardanti

l'espletamento della libera-professione svolte dalla SC Affari Generali e Legali, dalla SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità e dalla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.

Tale personale in virtù del maggior apporto offerto, anche in termini orari, secondo accordi Aziendali, beneficia delle quote di proventi economici di cui all'art.12, c. 1 lett. c) del DPCM. 27/3/2000.

La collaborazione indiretta è fornita in continuità temporale con l'attività istituzionale.

La relativa remunerazione è correlata al ricavato della libera professione e viene distribuita annualmente. La ripartizione viene proposta dal Direttore del Dipartimento Amministrativo in accordo con i Responsabili delle SC interessate e validata dalla Direzione Amministrativa, in relazione ai carichi delle stesse.

La distribuzione delle quote determinerà per ciascun dipendente interessato un aumento del debito orario pari al rapporto tra il compenso ricevuto e la valorizzazione oraria stabilita a livello di contrattazione integrativa aziendale.

4. Il debito orario come sopra determinato, per le attività di supporto diretto ed indiretto, deve essere presente al 31/12 dell'anno di competenza dell'attività e deve essere stato maturato nel medesimo anno di competenza. In caso contrario non si procederà alla liquidazione.
5. Il compenso orario per le attività di supporto diretto ed indiretto è stabilito nelle seguenti tariffe standard:
 - 25,00 €/h per il personale dell'area "personale di supporto" e dell'area "operatori" del CCNL Comparto Sanità 2019-2021
 - 30,00 €/h per il personale dell'area "assistenti" e dell'area "professionisti della salute e funzionari" del CCNL Comparto Sanità 2019-2021fatti salvi eventuali successivi accordi sindacali.

CAPO II – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ

ART. 12 – PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

1. L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, come già precisato, non deve essere in contrasto con le finalità e le attività istituzionali dell'azienda e lo svolgimento deve essere organizzato in modo tale da garantire l'integrale assolvimento dei compiti di istituto e da assicurare la piena funzionalità dei servizi.
2. L'attuazione di tale principio richiede la puntuale programmazione dei volumi di attività, come ribadito da ultimo dall'Accordo Stato -Regioni del 18 novembre 2010 (rep. atti n. 198/CSR) in modo da garantire un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale.
3. Per ATS della Val Padana, lo svolgimento dell'attività libero professionale non può comportare, per ciascun dirigente, una produttività superiore a quella assicurata per i compiti istituzionali, nonché un impegno superiore al 50% dell'orario di lavoro dovuto.

4. Tali % possono essere ulteriormente declinate, nel rispetto dei valori sopra indicati, annualmente in sede di contrattazione del budget; infatti con le SC produttive possono essere definiti i volumi di attività della libera professione anche con riferimento alle eventuali prestazioni aggiuntive che non possono superare globalmente i volumi di attività istituzionali eseguiti nell'orario di lavoro
5. L'attività in argomento deve svolgersi al di fuori del normale orario di lavoro e dei turni di pronta disponibilità, in fasce orarie ben distinte dalla normale attività istituzionale, secondo una programmazione che garantisca prioritariamente l'attuazione della funzione e dei fini istituzionali.

ART. 13 - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LIBERO-PROFESSIONALE INDIVIDUALE

1. Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività libero-professionale individuale, i Dirigenti sono tenuti a presentare domanda utilizzando il modello allegato al presente regolamento (allegato 1) indicando:
 - la disciplina e la tipologia delle prestazioni per le quali intendono svolgere l'attività intramuraria;
 - la stima dei volumi di attività;
 - la modalità di esecuzione (attività individuale o in équipe);
 - le tariffe proposte;
 - gli orari, le giornate e la sede in cui si intende esercitare l'attività;
 - l'eventuale collaborazione di personale di supporto diretto;
 - le apparecchiature e il materiale di consumo che intende utilizzare;
 - l'indicazione delle professionalità necessarie per lo svolgimento dell'attività di supporto, che in ogni caso deve quantomeno corrispondere a quella prevista per l'attività istituzionale.

La domanda deve essere ripresentata qualora il dirigente intenda chiedere integrazioni o modifiche all'attività già autorizzata.

2. La richiesta è inviata alla SC Affari Generali e Legali che ne cura l'istruttoria e provvede ad acquisire:
 - il parere del Direttore della SC competente per materia che accerta la natura delle attività richieste e l'assenza di eventuali situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse in ragione dell'attività svolta da ciascun professionista, sentito anche il Responsabile diretto del professionista;
 - il parere del Direttore del Dipartimento competente per materia;
3. Dopo aver acquisito i pareri favorevoli, la SC Affari Generali e Legali predispone l'atto di autorizzazione all'esercizio dell'attività libero professionale, a firma del Direttore Sanitario o Sociosanitario, in funzione della filiera, con visto del Direttore della SC Affari Generali e Legali. Il diniego deve essere motivato.

4. L'autorizzazione è trasmessa all'interessato e comunicata al Direttore del Dipartimento interessato, al Direttore della SC interessata, alla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, alla SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità e alla SS ICT & Cybersecurity. L'eventuale parere negativo viene trasmesso tramite la SC Affari Generali e Legali al dipendente.
5. L'autorizzazione ha validità triennale e, prima della scadenza, il professionista deve riproporre specifica istanza.
6. Il Direttore di Dipartimento di competenza comunica alla SC Affari Generali e Legali il mancato esercizio dell'attività per almeno un anno continuativo, per la predisposizione dell'atto di revoca dell'autorizzazione a firma del Direttore Sanitario o Sociosanitario, in funzione della filiera.
7. Il Direttore Sanitario o Sociosanitario, in funzione della filiera, ove sussistano particolari motivi di opportunità, può disporre la sospensione in via cautelare dell'attività libero-professionale intramuraria del singolo professionista.

ART. 14 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE

1. L'attività libero-professionale intramuraria è resa in orari distinti da quelli dedicati all'attività istituzionale, al di fuori dell'orario di lavoro e fuori timbratura.
2. L'attività deve essere preventivamente autorizzata dall'ATS, che definisce la tipologia delle prestazioni ed i relativi volumi nel rispetto delle esigenze di servizio (come definito nell'articolo precedente).
3. L'attività libero-professionale non può pertanto comportare volumi orari e di prestazioni superiori a quelli assicurati per i compiti istituzionali e rispetta i volumi di attività libero-professionale intramuraria definiti annualmente.
4. Gli orari di svolgimento dell'attività libero-professionale sono indicati nel modulo di autorizzazione. È possibile la variazione un tantum di giorno e ora, per esigenze organizzative; la variazione comunicata non deve in alcun modo interferire negativamente con l'organizzazione dell'attività istituzionale.
5. Ai sensi dell'art. 15-*quinquies*, c. 4, del D.Lgs. 502/1992, nello svolgimento dell'attività libero-professionale intramuraria è vietato utilizzare il ricettario del Servizio Sanitario Nazionale.
6. Il Direttore del Dipartimento interessato verifica il corretto utilizzo degli spazi all'interno delle strutture di competenza.
7. Qualora risultasse oggettivamente e tecnicamente impossibile esercitare la libera professione dopo la timbratura attestante il termine dell'attività ordinaria oppure prima della timbratura attestante l'inizio dell'attività ordinaria, in via eccezionale, su specifica autorizzazione del Direttore Generale, è previsto l'espletamento entro l'orario di servizio (ossia durante la timbratura) con temporizzazione del debito orario da restituire, consistente nella definizione di

un tempo standard di esecuzione di ogni prestazione resa in libera professione, da sommarsi e cumulare al debito orario dovuto contrattualmente.

ART. 15 - SPAZI E DOTAZIONI

1. L'ATS si impegna secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti, a dotarsi di strutture organizzative affinché le attività gestionali relative a tutte le tipologie dell'attività libero-professionale possano, secondo le modalità e nei tempi previsti dalle medesime disposizioni essere ricondotte al proprio interno.
2. Le strutture che l'ATS mette a disposizione dei dirigenti per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramoenia, nonché l'orario in cui tali strutture sono utilizzabili a tale scopo sono individuate e proposte dai Direttori di Dipartimento alla Direzione di afferenza.
3. Gli spazi e le attrezzature da destinare all'attività in oggetto sono, di norma, gli stessi utilizzati per le attività istituzionali, fermo restando che l'organizzazione del servizio deve garantire la separazione delle due attività in termini di orario, prenotazioni e modalità di riscossione dei pagamenti, privilegiando, in ogni caso, l'attività istituzionale.
4. I locali adibiti devono essere facilmente individuabili dagli utenti mediante specifica cartellonistica sulle porte di accesso degli ambulatori.
5. Il professionista si impegna a lasciare liberi gli spazi entro l'orario assegnato.
6. Le tipologie di prestazioni, che per loro natura oggettiva comportano visite a domicilio dell'utente, s'intendono come erogate in regime di attività intramuraria.
7. Il professionista che intende utilizzare, nell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, apparecchiature e/o attrezzature di sua proprietà o comunque non in carico all'ATS, è tenuto a fornire specifica dichiarazione, sollevando l'ATS da qualsiasi onere e responsabilità.
8. In relazione alla disciplina prevista dal Decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 in tema di eventuale attivazione, ove ritenuto necessario, di un programma sperimentale per lo svolgimento dell'attività libero-professionale in intramoenia "allargata", l'ATS ritiene che gli spazi disponibili all'esercizio dell'ALPI siano sufficientemente adeguati rispetto ai volumi delle prestazioni rese in ALPI. Pertanto, non ha inoltrato richiesta di autorizzazione regionale all'acquisizione di spazi ambulatoriali esterni tramite acquisto o locazione presso strutture sanitarie autorizzate e non a contratto o convenzioni con altri soggetti pubblici e nemmeno l'autorizzazione per l'adozione del programma sperimentale per lo svolgimento della stessa, in via residuale, presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete.

ART. 16 – ORARI DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

1. L'attività libero-professionale deve essere effettuata dal professionista e dall'eventuale personale di supporto diretto coinvolto oltre l'orario di lavoro ed al di fuori degli impegni di servizio istituzionali.
2. Di regola devono essere fissate fasce temporali precedenti o successive a quelle in cui viene prestata la normale attività di lavoro.

3. Le fasce orarie ed i giorni di effettuazione dell'attività libero professionale devono essere corrispondenti a quelli formalmente autorizzati dall'Agenzia.
4. Unicamente in circostanze eccezionali dovute a particolari esigenze cliniche, organizzative l'attività suddetta può essere svolta al di fuori dei giorni e delle fasce autorizzate, a condizione comunque che siano salvaguardate le prioritarie esigenze organizzative istituzionali e previa comunicazione scritta della variazione tenuto conto dei percorsi aziendali definiti.
5. Di norma le attività dovranno svolgersi nei giorni feriali lavorativi.

ART. 17 - VOLUMI DI ATTIVITÀ

1. L'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare, per ciascun dirigente, un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali, nonché un impegno superiore al 50% dell'orario di lavoro dovuto.

ART. 18 – INFORMAZIONE, PRENOTAZIONE E RISCOSSIONE DEI PROVENTI

1. Attraverso il sito istituzionale dell'Agenzia il cittadino viene informato in merito alle modalità di accesso alle prestazioni in regime di libera professione intramuraria.
2. Le prestazioni in regime di libera professione intramuraria sono erogate previa prenotazione da parte dell'utente registrata attraverso l'applicativo aziendale dedicato. L'attività di prenotazione è, di norma, affidata alle Segreterie dei Dipartimenti competenti e, per il Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti di Origine Animale, alle Segreterie delle SC Distretti Veterinari.
3. Le prestazioni a carattere d'urgenza o richieste fuori dall'orario di servizio direttamente al dirigente veterinario devono essere registrate presso le segreterie delle SC Distretti Veterinari di appartenenza il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento.
4. Il pagamento delle tariffe avviene mediante pagamento a mezzo del sistema PagoPA che assicura la tracciabilità della corresponsione degli importi versati dagli utenti, nel rispetto dell'art. 1, comma 4, lett. b), della L. n. 120/2007.
5. Il dirigente che effettua la prestazione non deve mai ricevere contanti a pagamento della prestazione.
6. Il professionista può, in particolari circostanze, prestare gratuitamente la propria opera purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela. In tale caso è previsto l'azzeramento dell'importo corrispondente all'onorario, ferme restando le restanti quote. Verrà rilasciata ricevuta riportante la dicitura: "prestazione a titolo gratuito – rimborso costi aziendali".
7. La totalità dei ricavi provenienti dalle attività di cui al presente regolamento sono rilevati in conti di contabilità dedicati ed esclusivi con la gestione di un conto economico di libera professione che fornisce evidenza separata dell'andamento complessivo della gestione.
8. L'esercizio dell'attività libero-professionale non può comportare alcun onere aggiuntivo a carico dell'ATS.

ART. 19 - ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE SVOLTA NEGLI AMBULATORI VETERINARI DELL'ATS: MODALITÀ ORGANIZZATIVE

1. Come precisato nelle richiamate linee di indirizzo regionali di cui alla DGR n. VIII/7441 del 13.6.2008, la particolare tipologia di prestazioni e di modalità di erogazione delle prestazioni ambulatoriali veterinarie necessita di una regolamentazione ad hoc. Infatti, l'attività libero-professionale ambulatoriale rivolta ai piccoli animali / animali d'affezione è caratterizzata anche dall'erogazione di prestazioni aventi natura di necessità e d'urgenza.
2. Nell'osservanza dei principi generali della libera professione intramuraria e, in particolar modo, del principio secondo il quale l'attività istituzionale è prioritaria rispetto alla libera professione, si definiscono le seguenti modalità organizzative per l'esercizio dell'attività ambulatoriale veterinaria.
3. Sedi di svolgimento: l'attività libero-professionale ambulatoriale si esercita negli ambulatori veterinari aziendali situati a Cremona in Via Belgiardino 6 e a Mantova in Via dei Toscani 1.
4. Orari: le fasce orarie disponibili per l'attività libero-professionale sono distinte da quelle previste per l'attività istituzionale, privilegiando gli orari pomeridiani, serali e la giornata del sabato. Nell'utilizzo dell'ambulatorio aziendale, l'articolazione degli orari ed i criteri di rotazione dei dirigenti veterinari tengono conto della scelta dei singoli professionisti fino a concorrenza delle fasce orarie disponibili. In caso di sovrapposizione oraria si terrà conto dell'entità del fatturato nell'anno precedente. Il professionista si impegna a lasciare liberi gli spazi entro l'orario assegnato.
5. Prenotazioni: la prenotazione può essere fatta sia presso le segreterie territoriali delle SC Distretti Veterinari sia presso il dirigente veterinario al quale si chiede la prestazione. Le prestazioni richieste dall'utente direttamente in ambulatorio vengono registrate nello specifico applicativo aziendale dal professionista stesso o dal personale di supporto diretto, qualora individuato, utilizzando la postazione dedicata, collocata in ambulatorio. L'agenda di prenotazione informatizzata è consultabile dalle segreterie territoriali di Dipartimento, dal Coordinamento Tecnico Area Territoriale Veterinaria, dalle Segreterie dei Distretti Veterinari e, relativamente alle proprie prenotazioni, dal singolo professionista. Nell'ambulatorio è affisso un avviso che informa la clientela del nominativo dei professionisti che esercitano attività ambulatoriale in intramoenia e le relative fasce orarie. È inoltre disponibile il tariffario delle prestazioni.
6. Attività di supporto diretto: consiste nella collaborazione direttamente connessa all'esecuzione della prestazione erogata dal professionista. Il personale di supporto diretto viene indicato nominativamente dal professionista, previa acquisizione di disponibilità da parte dell'interessato. Lo svolgimento dell'attività di supporto diretto necessita di preventiva autorizzazione aziendale, da rilasciare sentito il parere del Direttore del Dipartimento di afferimento. L'attività di supporto diretto può essere svolta nell'ambito del proprio orario di lavoro o nell'ambito dell'attività istituzionale (in tal caso non dà diritto al riconoscimento di specifici compensi) oppure al di fuori dell'orario di lavoro mediante prestazioni orarie aggiuntive con remunerazione su base oraria a carico della quota percentuale del compenso del professionista. In caso di attività svolta al di fuori dell'orario di lavoro e delle attività previste dall'impegno di servizio, spetta al professionista fornire al Direttore del Distretto Veterinario di afferenza un'attestazione periodica che ne confermi lo svolgimento.

7. L'ATS corrisponde annualmente la remunerazione derivante dall'attività di supporto diretto.
8. Il tariffario relativo alle prestazioni veterinarie ambulatoriali, unico a livello aziendale, deve essere allegato all'autorizzazione rilasciata al singolo professionista interessato.
9. La ripartizione dei proventi è indicata nella tabella di cui all'art. 24 "Ripartizione dei proventi".
10. La riscossione dei corrispettivi delle prestazioni ambulatoriali avviene secondo le modalità di cui all'art. 18. Al cliente viene fatta sottoscrivere attestazione di avvenuta esecuzione della prestazione, non valida ai fini fiscali. Il dirigente che effettua la prestazione non deve in ogni caso ricevere contanti a pagamento della prestazione. L'ATS emetterà al cliente regolare fattura (già quietanzata per gli incassi già avvenuti) e provvederà ad erogare al dirigente, di norma nello stipendio del primo mese successivo all'avvenuto incasso, le somme da corrispondere nella misura stabilita.

ART. 20 - RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Nell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria il dirigente risponde ad ogni effetto delle prestazioni rese e ha le stesse responsabilità personali (penale e civile) e amministrative (disciplinare, contabile) di quelle assunte in orario di servizio.
2. I rischi di danno a terzi, inerenti all'attività libero-professionale sono ricompresi nell'assicurazione per la responsabilità civile del personale dipendente, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti nella relativa polizza aziendale. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge e dalla disciplina contrattuale vigente nel tempo, l'ATS garantisce la copertura assicurativa per la responsabilità civile del personale dirigente e del comparto, senza diritto di rivalsa salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.
3. Restano esclusi obblighi ed oneri dell'ATS per fattispecie e rischi non compresi nella polizza, per i quali vige la normativa vigente. Le condizioni assicurative sono rese pubbliche al personale che effettua la libera professione e al personale di supporto.
4. Ferma restando la succitata responsabilità individuale, la responsabilità generale e la vigilanza sul corretto funzionamento del sistema della libera professione compete all'ATS.

CAPO III – ASPETTI ECONOMICI

ART. 21 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. I criteri generali per la determinazione delle tariffe dell'ALPI e le modalità della loro ripartizione sono stabiliti, con il presente atto, in conformità alla normativa ed agli atti di indirizzo regionali vigenti e nel rispetto del principio di congruità tra i costi di prestazione e i prezzi di mercato.
2. Per tariffa si intende il costo della prestazione per l'utente e deve assicurare la copertura di tutti i costi direttamente ed indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero professionale intramuraria. Alla tariffa vanno aggiunti i contributi previdenziali se previsti ed IVA/imposta di bollo se dovute.
3. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali sono determinate tenendo conto delle seguenti voci:

- onorario /compenso del professionista/équipe erogante la prestazione, quantificato tenendo conto della complessità della prestazione e dell'eventuale necessità di personale di supporto diretto;
 - costi aziendali diretti e indiretti comprensivi - a solo titolo esemplificativo - di: utilizzo delle strutture e di eventuali attrezzature (quota ammortamento e quota manutenzione), IRAP, costi amministrativi generali, costi per assicurare fondi previsti da normative nazionali;
 - quota di costi generali di organizzazione (quota azienda);
 - costo relativo al personale di supporto indiretto che concorre all'espletamento dell'attività;
 - quota fondo perequazione (da calcolare al netto delle quote previste a favore dell'Agenzia), da destinare al personale di cui all'art. 90, comma 2 lett. i) e comma 3 del CCNL 23.1.2024; la quota percentuale di tale fondo deve essere ripartita secondo criteri concordati in sede di contrattazione integrativa aziendale.
 - la percentuale destinata all'ATS comprende anche la quota del 5% di cui all'art. 2 D.L. 158/2012 convertito in legge 189/2012 ("decreto Balduzzi"), calcolata sul compenso spettante al libero professionista. Tale somma è accantonata in bilancio e vincolata ad interventi di prevenzione, anche con investimenti, ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa.
4. Le tariffe sono riferite alla singola prestazione oppure a gruppi integrati di prestazioni.
 5. Le tariffe relative alle visite o sedute, alle prestazioni terapeutiche e/o diagnostico strumentali sono definite di concerto tra gli stessi professionisti e l'ATS.
 6. Di norma la tariffa stabilita da ogni professionista non potrà essere inferiore al valore della relativa prestazione prevista dal vigente nomenclatore tariffario e/o ai minimi fissati dai rispettivi Ordini professionali.
 7. La tariffa applicata dal singolo dirigente risulta dall'autorizzazione all'esercizio della libera-professione in suo possesso.
 8. Il tariffario relativo alle prestazioni veterinarie, unico a livello aziendale, deve essere allegato all'autorizzazione rilasciata al singolo professionista interessato.
 9. Con specifico atto deliberativo proposto dalla direzione sanitaria i tariffari aziendali della libera professione vengono verificati e aggiornati annualmente su proposta dei dipartimenti interessati e comunque ogni qual volta avvengano aggiornamenti dei tariffari regionali.
 10. Annualmente la SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità predispone il report per la Commissione Paritetica al fine di verificare che le tariffe siano remunerative dei costi affinché l'attività libero professionale non sia in disavanzo.
 11. La liquidazione delle spettanze al professionista è effettuata, di regola, entro il mese successivo a quello in cui è avvenuto l'introito dei proventi ed è subordinata all'incasso.

ART. 22 - FONDO AZIENDALE DI PEREQUAZIONE

1. Ai sensi di quanto previsto dal DPCM 27/3/2000 e dai CCCNNLL vigenti, una percentuale dell'onorario libero-professionale, corrispondente al 5% dei proventi dell'attività libero-professionale, al netto delle quote previste a favore dell'Ente, è accantonata per la costituzione del fondo aziendale da destinare alla perequazione per quelle discipline mediche e veterinarie e del ruolo sanitario che abbiano una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria.
2. Accedono al fondo di perequazione i Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari a rapporto di lavoro esclusivo che in funzione delle attività svolte o della disciplina di appartenenza, hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria. Dalla ripartizione di tale fondo non può derivare per i destinatari un beneficio economico superiore a quello medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero-professionale, secondo criteri stabiliti aziendalmente.
3. Il fondo perequativo è unico per tutti i dirigenti sanitari.
4. Nel rispetto delle previsioni contrattuali, si definiscono gli aventi diritto e la valorizzazione delle ore aggiuntive che gli interessati dovranno avere o aver reso all'Azienda a fronte delle quote percepite, ai sensi dell'art. 7, comma 5, DL n. 165 del 31/03/2001.
5. Il fondo di perequazione sarà attribuito agli aventi diritto, secondo i seguenti criteri:
 - per beneficio medio percepito dai dirigenti che espletano l'attività libero-professionale si intende il valore mediano del totale dei compensi annualmente retribuiti ai dirigenti sanitari che espletano libera professione;
 - il beneficio verrà attribuito una volta l'anno nell'anno successivo a quello di competenza e comunque in subordine all'approvazione del Bilancio di Esercizio dell'anno di riferimento;
 - la quota media annua ricavata secondo quanto indicato al punto a) viene rapportata, per ogni avente diritto, ai periodi di effettiva presenza in servizio secondo gli indicatori in vigore per le quote incentivanti relative alla retribuzione di risultato;
 - eventuali residui del fondo di perequazione, non distribuiti per raggiungimento del tetto di cui al punto a) saranno utilizzabili sulla base di accordi con le OO.SS. dell'Area della Dirigenza Sanitaria.
6. Analogamente, l'1% dei proventi dell'attività libero-professionale, al netto delle quote previste a favore dell'Ente, è accantonato per l'attribuzione di incentivi economici al personale dirigenziale degli altri ruoli professionale, tecnico ed amministrativo che con la propria attività rende possibile l'organizzazione per l'esercizio dell'ALPI.

ART. 23 - FONDO AZIENDALE BALDUZZI

Ai sensi di quanto previsto dal DL 158/2012 (Decreto Balduzzi) convertito dalla Legge n. 189/2012 una quota pari al 5% del compenso spettante al dirigente è accantonata dall'ATS e vincolata ad interventi di prevenzione, anche con investimenti, ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa.

ART. 24 - RIPARTIZIONE DEI PROVENTI

1. La ripartizione dei proventi è calcolata in base ai criteri indicati nella seguente tabella:

Art. 89 lett. a) e b) CCNL 23.1.2024

Tipologia	A		B	C	D1		D2	E	
	Quota compenso professionisti		Supporto diretto	Supporto indiretto	Fondo perequazione *		Fondo Balduzzi **	Quota ATS (costi diretti e indiretti, IRAP ... ecc)	
	Dirigenti veterinari	Altri dirigenti sanitari			Ruolo Sanitario	PTA	Dirigenti sanitari	Dirigenti veterinari	Altri dirigenti sanitari
Visite e consulenze individuali e/o in equipe Prestazioni veterinarie a domicilio	75%	75%	Fino ad un massimo del 15% (a carico della quota del professionista)	5%	5%	1%	5%	***	***
Visite con prestazioni strumentali aziendali < euro 30.000 Prestazioni veterinarie ambulatoriali	70%	70%	Fino ad un massimo del 15% (a carico della quota del professionista)	5%	5%	1%	5%	***	***
Visite con prestazioni strumentali aziendali > euro 30.000	65%	65%	Fino ad un massimo del 15% (a carico della quota del professionista)	5%	5%	1%	5%	***	***
Prestazioni di laboratorio	///	50%	Fino ad un massimo del 15% (a carico della quota del professionista)	5%	5%	1%	5%	///	***

(*) la % è calcolata al netto della quota prevista a favore dell'Agenzia

(**) il 5% ex DL 158/2012 è calcolato sul compenso spettante al libero professionista

(***) $E=100-((A+C+5\%A+(5+1)\%(100-E))\%)$

Art. 89 lett. c) CCNL 23.1.2024

Tipologia	A	B	C	D1		D2	Quota ATS
	Quota compenso professionisti	Supporto diretto	Supporto indiretto	Fondo perequazione *		Fondo Balduzzi **	
				Ruolo Sanitario	PTA	Dirigenti sanitari	
Attività professionale individuale e/o in equipe presso strutture di altra	75% (da € 80,00 a € 200,00 orari)	Fino ad un massimo del 15% (a carico della quota del	5%	5%	1%	5%	***

Azienda del SSN o struttura sanitaria non accreditata previa convenzione		professionista)					
--	--	-----------------	--	--	--	--	--

(*) la % è calcolata al netto della quota prevista a favore dell'Agenzia

(**) il 5% ex DL 158/2012 è calcolato sul compenso spettante al libero professionista

(***) $E=100-((A+C+5\%A+(5+1)\%(100-E))\%$

Art. 89 lett. d) CCNL 23.1.2024

Tipologia	A	B	C	D1		D2	E
	Quota compenso professionisti	Supporto diretto	Supporto indiretto	Fondo perequazione *		Fondo Balduzzi **	
				Ruolo Sanitario	PTA	Dirigenti sanitari	
Attività richieste da terzi all'Agenzia	75% (da € 80,00 a € 200,00 orari)	Fino ad un massimo del 15% (a carico della quota del professionista)	5%	5%	1%	5%	***
Consulenze (anche della Dirigenza PTA)	95% Max 60 € orari	==	==	==		==	5%

(*) la % è calcolata al netto della quota prevista a favore dell'Agenzia

(**) il 5% ex DL 158/2012 è calcolato sul compenso spettante al libero professionista

(***) $E=100-((A+C+5\%A+(5+1)\%(100-E))\%$

ART. 25 - ATTRIBUZIONE DEI PROVENTI E REGIME FISCALE

- L'ATS organizza il servizio di fatturazione e riscossione delle prestazioni libero-professionali, in modo tale da facilitarne l'accesso al cittadino e secondo normativa vigente, impiegando il proprio personale e le proprie risorse e sotto la propria responsabilità. Il dirigente trasmette, mensilmente alla SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità, la rendicontazione delle proprie prestazioni.
- La liquidazione dei compensi ai professionisti per le prestazioni, erogate in regime di attività libero-professionale, è disposta ad avvenuto introito dei relativi proventi e a seguito dei relativi controlli da parte degli uffici competenti:
 - I proventi spettanti al dirigente, erogati con le competenze stipendiali, assimilati ai fini fiscali al reddito da lavoro dipendente, sono calcolati sulla base delle prestazioni per cui sia stato effettivamente riscosso il compenso;
 - La quota di spettanza è erogata, di norma, nello stipendio del primo mese successivo all'avvenuto incasso, a condizione che sia stata regolarmente presentata la relativa rendicontazione;

- La quota è il risultato della ripartizione sopra rappresentata ed è pari alla tariffa praticata al pubblico detratto quanto spettante all’Agenzia ed al personale di supporto;
- Le somme spettanti al personale dirigente e del comparto, detratte le quote di spettanza dell’Agenzia, sono liquidate, previa verifica delle presenze, dalla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.

ART. 26 – BILANCIO DELL’ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE

1. L’ATS assicura la tenuta della contabilità separata attraverso la creazione e la gestione di conti specifici di ricavo e costo, sui quali sono registrate tutte le voci relative alla libera professione.
2. La gestione dell’attività libero-professionale è vincolata al pareggio di bilancio; l’eventuale utile netto risultante a fine esercizio resta nelle disponibilità dell’agenzia. In caso di disavanzo dell’ALPI, l’ATS adotterà ogni provvedimento necessario, in relazione alla stessa attività libero-professionale, per il conseguimento del pareggio di bilancio.

CAPO IV – ATTIVITÀ AZIENDALE A PAGAMENTO

ART. 27 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE DALL’ATS (ATTIVITÀ AZIENDALE A PAGAMENTO)

1. Ai sensi dell’art. 89, comma 2, del CCNL 23.1.2024, si considerano prestazioni erogate nel regime di cui all’art. 89, comma 1, lettera d) del medesimo CCNL anche le prestazioni richieste dall’ATS, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale, ai propri dirigenti allo scopo di ridurre le liste di attesa o di acquisire prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza d’organico ed impossibilità, anche momentanea di coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti di legge, in accordo con le *équipes* interessate e nel rispetto delle direttive nazionali e regionali in materia.
2. Inoltre, come previsto dall’art. 27, comma 8, del CCNL 23.1.2024, ove per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali eccedenti quelli negoziati sia necessario un impegno aggiuntivo, l’ATS - sulla base delle linee di indirizzo regionali ed ove ne ricorrano i requisiti e le condizioni - può concordare con l’equipe interessata l’applicazione dell’istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 89, comma 2 (Tipologie di attività libero professionale intramuraria). La misura della tariffa oraria da erogare per tali prestazioni è di € 80,00 lordi onnicomprensivi. L’esercizio dell’attività libero professionale relativo all’istituto delle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 89, comma 2 è possibile solo dopo aver garantito gli obiettivi prestazionali negoziati.

ART. 28 - PROCEDURE PER L’ATTIVAZIONE E LA GESTIONE DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE A PAGAMENTO

1. Le prestazioni erogabili in regime di cosiddetta “Attività aziendale a pagamento” sono individuate di volta in volta, previa intesa con i singoli dirigenti e/o con le equipe interessate, mediante specifico provvedimento, con il quale vengono definiti:
 - a) la tipologia delle prestazioni erogabili;
 - b) le quantità numeriche, oppure le percentuali sull’intera produzione;

- c) le modalità di svolgimento dell'attività ed eventuali termini di pagamento;
 - d) lo schema distributivo dei compensi, articolato nelle quote di ripartizione;
 - e) la tipologia del personale partecipante;
 - f) il rispetto del principio di rotazione del personale che eroga le prestazioni;
 - g) l'eventuale necessità di stipula di convenzione con soggetti terzi.
2. Possono svolgere l'Attività aziendale a pagamento tutte le categorie dei dirigenti sanitari (medici, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi) in servizio presso l'ATS che non hanno optato per l'attività professionale extramuraria.
3. I dipendenti del comparto part-time non possono partecipare all'attività di supporto diretto e indiretto.

ART. 29 - MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE A PAGAMENTO

A) ORARI

L'attività è svolta, di norma, in timbratura. L'attribuzione del compenso comporta un aumento del debito orario pari al rapporto derivante dalla somma percepita ed il compenso orario stabilito da appositi accordi nazionali/regionali/aziendali.

B) SEDI DI SVOLGIMENTO

1. Le sedi di svolgimento dell'Attività aziendale a pagamento sono, di norma, le medesime ove si svolge l'attività istituzionale sia per i Medici che per gli altri Dirigenti sanitari.
2. Eventuali sedi diverse sono individuate e autorizzate in sede di adozione del relativo provvedimento.

C) PERSONALE COINVOLTO

1. Le forme di partecipazione all'attività aziendale a pagamento da parte del personale di supporto sono le seguenti:
 - a) collaborazione diretta, comprendente l'attività espressamente dedicata all'erogazione delle prestazioni. Gli operatori interessati devono possedere le competenze tecniche e professionali necessarie. Per garantire il principio di trasparenza e di uguali opportunità viene indetto specifico avviso interno di adesione volontaria. Dall'elenco così formato il professionista individua ed acquisisce la disponibilità del personale di supporto applicando il principio della rotazione;
 - b) collaborazione indiretta comprendente l'attività esercitata dalla SC Affari Generali e Legali, dalla SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità e dalla SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane.
2. La partecipazione di cui alla lett. a) "collaborazione diretta" è volontaria e comporta l'accettazione da parte del personale interessato all'effettuazione del lavoro aggiuntivo a

fronte dell'importo concordato, definito nello specifico provvedimento in forma percentuale in relazione al volume dell'attività da svolgere.

3. La percentuale per la collaborazione indiretta è stabilita nella misura del 5% e viene distribuita annualmente. La ripartizione viene proposta dal Direttore del Dipartimento Amministrativo in accordo con i Responsabili delle SC interessate e validata dalla Direzione Amministrativa, in relazione ai carichi delle stesse.
4. La distribuzione delle quote determinerà per ciascun dipendente interessato un aumento del debito orario pari al rapporto tra l'importo ricevuto e la valorizzazione del compenso orario.
5. Il debito orario come sopra determinato, per le attività di supporto diretto ed indiretto, deve essere presente al 31/12 dell'anno di competenza dell'attività e deve essere stato maturato nel medesimo anno di competenza. In caso contrario non si procederà alla liquidazione
6. Il compenso orario per le attività di supporto diretto ed indiretto è stabilito nelle seguenti tariffe standard:
 - 25,00 €/h per il personale dell'area "personale di supporto" e dell'area "operatori" del CCNL Comparto Sanità 2019-2021
 - 30,00 €/h per il personale dell'area "assistenti" e dell'area "professionisti della salute e funzionari" del CCNL Comparto Sanità 2019-2021

fatti salvi eventuali successivi accordi sindacali.

ART. 30 – ATTIVITÀ AZIENDALE A PAGAMENTO DEI DIRIGENTI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE MEDICA E VETERINARIA

1. Per i dirigenti che svolgono attività di prevenzione medica e veterinaria è possibile la partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all'azienda svolta sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali. Tali attività vengono svolte secondo programmi predisposti dall'azienda stessa che individua i dirigenti assegnati all'attività medesima, nel rispetto delle situazioni individuali di incompatibilità da verificare in relazione alle funzioni istituzionali svolte, garantendo, di norma, l'equa partecipazione dei componenti alle équipes interessate.
2. In funzione della specificità delle attività dei Dirigenti addetti a tali aree, come da DGR XI/3540 del 7.9.2020, si prevedono in particolare le seguenti casistiche a titolo esemplificativo:
 - Vaccinazioni: nell'ambito di specifica convenzione tra ASST e ATS, l'attività potrà essere resa anche dai medici dipendenti addetti alla SC Medicina Preventiva di Comunità del DIPS delle ATS – che ha tra i suoi compiti la *governance* della attività vaccinale - a favore delle attività erogative di ASST, purché in possesso dei requisiti richiesti e al di fuori dell'orario di lavoro.
 - Attività Medico Legale: nell'ambito di specifica convenzione tra ASST e ATS potrà essere assicurata la competenza di medicina del lavoro dei medici dipendenti della SC Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro del DIPS di ATS a favore delle attività dei collegi ASST, e, viceversa, la competenza medico -legale delle ASST nell'ambito delle attività collegiali e di valutazione del rischio delle ATS, purché in possesso dei requisiti richiesti e al di fuori dell'orario di lavoro potranno prestare l'attività in regime di ALPI i

medici dipendenti delle ASST nelle ipotesi di attività certificativa monocratica e nelle ipotesi di eventuale attivazione di area a pagamento da parte della ASST.

CAPO V – CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI

ART. 31 - NORME COMPORTAMENTALI, RESPONSABILITÀ DISCIPLINARI, SANZIONI

1. Fatto salvo quanto previsto in materia di responsabilità civile e penale dal vigente ordinamento giuridico, la violazione delle norme del presente regolamento può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività concordate.
2. Il singolo professionista, che si assume la piena responsabilità della prestazione individualmente fornita all'utente, è tenuto al rispetto dei protocolli diagnostico-terapeutici per l'effettuazione delle prestazioni, ove esistenti.
3. Il personale è tenuto al rispetto del Codice di Comportamento dei dipendenti, disponibile sul sito internet istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.
4. I doveri contenuti nel Codice di Comportamento si aggiungono ed integrano quelli previsti dal D.Lgs n. 165/2001 e dai Codici di disciplina per il personale del comparto e per il personale dirigente.
5. Costituiscono violazione delle norme regolamentari e dei doveri d'ufficio:
 - a) l'inottemperanza reiterata alle disposizioni inerenti le rendicontazioni e gli adempimenti connessi all'attività libero professionale intramuraria nella tempistica prevista;
 - b) il superamento di uno o più dei limiti stabiliti dal presente regolamento;
 - c) lo svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria durante i turni di pronta disponibilità e le assenze dal servizio di cui all'art. 4 del presente Regolamento;
 - d) prestazioni svolte al di fuori delle sedi e degli orari autorizzati.
6. La contestazione di addebito per violazione delle norme inerenti all'esercizio della libera professione intramuraria è effettuata a norma dei regolamenti di disciplina aziendali.
7. Si sottolinea che la violazione della normativa nazionale, regionale, contrattuale e regolamentare in materia di ALPI può comportare:
 - responsabilità disciplinare sanzionata, nei casi più gravi, anche con il licenziamento;
 - responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive in materia di ALPI, con penalizzazione sulla retribuzione di risultato e sugli incarichi;
 - responsabilità patrimoniale che in alcuni casi prevede la corresponsione all'ente dei compensi percepiti impropriamente e la restituzione dell'indennità di esclusività e retribuzione di risultato riscossa nel periodo;
 - responsabilità penale laddove il comportamento configuri fattispecie contemplate nel codice penale.

ART. 32 – MONITORAGGIO E CONTROLLO

1. L’Agenzia, mediante la SC Affari Generali e Legali, che provvede a raccordare i livelli di controllo interessati, effettua un monitoraggio periodico relativamente a:

- verifica dei volumi orari erogati dai singoli professionisti in regime di SSN e libera professione;
- controllo che l’attività libero professionale sia svolta secondo le autorizzazioni rilasciate (sede, ambulatorio, giorni e fascia oraria);
- verifica che l’attività libero professionale sia svolta fuori dall’orario di lavoro;
- verifica che l’attività libero professionale sia svolta fuori dai periodi che inibiscono la normale attività lavorativa;
- confronto tra attività prenotata e fatturata (tenendo anche conto delle mancate presentazioni).

Nello specifico:

- Corretto svolgimento dell’attività istituzionale:
Il Direttore Sanitario, tramite i Direttori dei Dipartimenti interessati e delle Unità Operative, vigila sull’attività istituzionale dei propri collaboratori affinché non subisca interferenze dall’attività libero professionale dei Dirigenti autorizzati ad esercitarla.
I direttori di SC sono tenuti a valutare l’impatto della libera professione in relazione all’attività istituzionale, al fine di garantire il rispetto delle modalità organizzative stabilite all’interno della struttura medesima.
 - Volumi di attività: il dipartimento competente, con la collaborazione della SC Sistemi Informativi e Controllo Direzionale, attua, almeno annualmente, attraverso strumenti informatici, una serie di controlli a campione tesi a verificare che i volumi prestazionali relativi all’attività libero professionale della singola équipe non siano prevalenti superiori rispetto a quelli assicurati per l’attività istituzionale.
 - Orari e timbrature: al fine di valutare e verificare che il volume orario reso in regime di libera professione dal singolo professionista non sia prevalente rispetto a quello reso in regime istituzionale, il dipartimento competente prevede, almeno annualmente con il supporto delle risorse umane, una serie di controlli periodici e sistematici/a campione in particolare rispetto a:
 - Orario di lavoro svolto in istituzionale dai professionisti nel periodo di riferimento;
 - Orario svolto in libera-professione dai professionisti nel periodo di riferimento.
 - Incassato: al fine di valutare e verificare gli incassi vs la fatturazione, il dipartimento competente prevede, almeno annualmente, una serie di controlli periodici con il supporto della SC Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità.
2. La reportistica dell’attività di monitoraggio, dei ricavi e dei costi diretti e indiretti derivanti dall’esercizio dell’attività libero professionale intramoenia, sarà altresì portata all’attenzione della Commissione Paritetica.

ART. 33 – COMMISSIONE PARITETICA

1. Nel rispetto delle indicazioni dettate dalla DGR n. 2308/2006 e dalla DGR n. 3540 del 7.9.2020 è costituito un organismo paritetico denominato “Commissione Paritetica”, costituita da rappresentanti delle figure professionali direttamente coinvolte nell’organizzazione delle attività dell’Agenzia, per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale.
2. La Commissione è costituita in forma paritetica da dirigenti medici, veterinari e sanitari designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale e da componenti rappresentanti l’Azienda, e così composta:
 - 4 rappresentanti designati dalle Rappresentanze Sindacali aziendali (1 dirigenza veterinaria – 1 dirigenza medica – 1 dirigenza sanitaria – 1 dirigenza PTA);
 - 4 rappresentanti dell’ATS:
 - Direttore Sanitario, o suo delegato, con funzioni di presidente;
 - Direttore Amministrativo, o suo delegato;
 - Direttore SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, o suo delegato;
 - Direttore SC Affari Generali e Legali, o suo delegato.
3. L’attività di segreteria della Commissione è affidata alla SC Affari Generali e Legali.
4. La Commissione controlla lo svolgimento dell’attività libero-professionale intramuraria, monitora costantemente il corretto rapporto tra volume erogato in regime di attività istituzionale e di attività libero professionale intramuraria, proponendo eventuali misure correttive qualora ritenuto necessario. Inoltre, esprime un parere circa le richieste di svolgimento di attività libero professionale in discipline equipollenti o in altre specializzazioni.
5. La Commissione vigila sulla corretta modalità di erogazione delle prestazioni in regime libero professionale in relazione ai seguenti criteri:
 - divieto di interferenza nel regolare svolgimento dell’attività istituzionale;
 - governo dei volumi;
 - corretta informazione ai cittadini sulle possibilità d’opzione;
 - corretta gestione del fondo di perequazione
 - rispetto delle norme riguardanti il conflitto d’interessi;
 - corretta applicazione del presente regolamento;
 - corretto equilibrio tra attività istituzionale ed attività libero professionale.
6. La Commissione, inoltre, formula proposte relative allo svolgimento e alla disciplina dell’attività libero professionale.
7. La Commissione si esprimerà sulle materie di seguito indicate avvalendosi, se necessario, della collaborazione dei Direttori di Dipartimento e di Struttura, per i rispettivi ambiti di competenza:

- sospensione o revoca, previa diffida, dell'autorizzazione all'esercizio della libera professione intramuraria in presenza di violazioni del presente regolamento e del codice deontologico;
 - vigilanza sulla funzionalità del sistema di gestione dell'attività libero-professionale (disponibilità e idoneità degli spazi, efficienza dei sistemi di fatturazione, riscossione e remunerazione).
8. La Commissione presenta un rapporto periodico della propria attività al Direttore Generale, il quale darà eventuale attuazione agli interventi suggeriti con propri provvedimenti.
 9. La commissione deve riunirsi almeno una volta all'anno e deve essere convocata altresì qualora almeno tre componenti ne facciano specifica richiesta. La convocazione è ritenuta valida qualora sia presente il 50% + 1 dei membri designati nella commissione stessa.
 10. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
 11. I verbali attestanti le decisioni assunte sono firmati dal segretario e dal presidente.
 12. La Commissione Paritetica dura in carica tre anni dalla data di nomina e comunque fino al rinnovo della sua nuova costituzione.

ART. 34 - COLLEGIO DI DIREZIONE

1. Il Collegio di Direzione concorre alla formulazione dei programmi di formazione, delle soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria, nonché alla valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi clinici.
2. Il Collegio di Direzione esprime parere in ordine alla richiesta del dirigente di esercitare l'attività LPI in una disciplina diversa da quella di appartenenza.
3. Il Collegio di Direzione ha il compito di dirimere le vertenze dei Dirigenti sanitari in ordine all'attività in oggetto, ai sensi dell'art. 1, comma 11, della L. n. 120/2007.

ART. 35 - PRIVACY

1. Il Professionista, anche nell'ambito dell'attività libero professionale intramuraria, quale incaricato/autorizzato al trattamento, è tenuto a trattare i dati personali, la cui titolarità è in capo all'ATS della Val Padana nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al GDPR 2016/679, al regolamento aziendale vigente, nonché ai contratti collettivi nazionali e integrativi.
2. Il trattamento dei dati personali degli utenti che usufruiscono di prestazioni erogate in regime di libera professione deve essere assicurato da ATS e dai suoi operatori con le stesse modalità e garanzie di riservatezza utilizzate in regime istituzionale.
3. Allo stesso modo, valgono le disposizioni aziendali in materia di rilascio dell'informativa e di acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali, fatto salvo l'onere in capo ai professionisti che operano in regime di libera professione di rendere edotto l'utente circa l'utilizzo dei propri dati da parte delle strutture aziendali preposte al controllo, alla verifica e agli adempimenti amministrativi/contabili conseguenti all'attività in libera professione.

ART. 36 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di recepimento con specifica deliberazione del Direttore Generale.
2. Dalla stessa data cessano di avere efficacia regolamentazioni e prassi vigenti in Agenzia.

ART. 37 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si richiamano le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia.
2. Al presente Regolamento possono essere apportate le modifiche ed integrazioni che si dovessero rendere necessarie sia a seguito di nuovi interventi normativi nazionali o regionali in materia, sia a garanzia del corretto equilibrio fra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale.

**ALLEGATO N. 1 - SCHEMA DI RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER EFFETTUARE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE
INTRAMURARIA**

Al Direttore Generale ATS della Val Padana

Oggetto: Richiesta di autorizzazione all'esercizio di attività libero-professionale intramuraria.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
dipendente con rapporto di lavoro esclusivo presso l'ATS della Val Padana in qualità di dirigente (specificare categoria
professionale e disciplina di appartenenza) _____
ed assegnato alla SC _____

c h i e d e

di esercitare l'attività libero-professionale intramuraria, ai sensi del vigente Regolamento aziendale, nei termini sotto
specificati:

1) Requisiti (da compilare solo se si intende esercitare in disciplina diversa da quella di appartenenza)

Titoli accademici (specialità)

Titoli di servizio (anzianità nella disciplina)

2) Tipologia di prestazioni

Tariffa proposta

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

La tariffa comprende l'onorario, i costi aziendali diretti e indiretti, il costo relativo al personale di supporto.

Alla tariffa andranno aggiunti, a carico dell'utente, i contributi previdenziali se previsti ed IVA/imposta di bollo se
dovute.

3) Sede e ambito territoriale di svolgimento

locali ATS di seguito indicati: _____

al domicilio o presso le strutture produttive del cliente (solo per i dirigenti veterinari):

4) Attrezzature materiale ATS utilizzato

5) Giorni e orario di svolgimento attività libero professionale

Lunedì dalle ore _____ alle ore _____
Martedì dalle ore _____ alle ore _____
Mercoledì dalle ore _____ alle ore _____
Giovedì dalle ore _____ alle ore _____
Venerdì dalle ore _____ alle ore _____
Sabato dalle ore _____ alle ore _____

6) Giorni e orario dell'attività ordinaria

7) Personale di supporto diretto

Nome/Cognome e qualifica _____

Nome/Cognome e qualifica _____

Il compenso orario da assegnare al personale di supporto diretto corrisponde ad € 30,00 (a carico della quota del professionista).

Sottoscrizione del personale di supporto diretto _____

Data

IN FEDE

(il dirigente richiedente)

Parte riservata ai Dirigenti Sanitari afferenti ai Dipartimenti di Igiene e Prevenzione Sanitaria o al Dipartimento Veterinario e Sicurezza Alimenti Origine Animale o che comunque svolgono funzioni ispettive, di vigilanza e controllo

In relazione alla richiesta di esercizio dell'attività libero-professionale sopra indicata e per quanto a sua conoscenza, il sottoscritto dichiara l'inesistenza di situazioni di incompatibilità e l'assenza di contrasto effettivo con le finalità e gli obiettivi istituzionali dell'ATS.

IN FEDE

Data

(il dirigente richiedente)

Visto, si esprime parere favorevole:

- Direttore SC _____
- Direttore di Dipartimento _____

ALLEGATO N. 2 - SCHEMA DI AUTORIZZAZIONE

Prot. n. ____ del ____

A _____

e, p.c. Al Direttore Dipartimento _____
Al Direttore SC _____
Al Direttore SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Al Direttore SC Bilancio, Program. Finanziaria e Contabilità
Al Responsabile SS ICT & Cybersecurity

Oggetto: Autorizzazione all'esercizio di attività libero-professionale intramuraria.

IL DIRETTORE SANITARIO

Esaminata l'istanza di esercizio di attività libero professionale intramuraria presentata in data _____;

Visto il vigente Regolamento interno in materia di attività libero-professionale intramuraria;

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza;

AUTORIZZA

_____ all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria alle seguenti condizioni:

1) Attività autorizzata: _____

2) Locali ATS utilizzati: _____

3) Tariffa:

per _____ €.

per _____ €.

per _____ €.

4) Orario di svolgimento:

al di fuori dell'attività ordinaria. _____

5) Personale di supporto diretto (nome/cognome): _____

6) Ripartizione dei proventi

- professionista _____

- personale di supporto indiretto _____

- personale di supporto diretto _____

L'efficacia dell'autorizzazione decorre dalla data della presente nota ed ha validità triennale. È comunque fatta salva ed impregiudicata la facoltà dell'ATS di apportare eventuali modifiche qualora intervengano nuove circostanze o disposizioni normative.

IL DIRETTORE SANITARIO/SOCIOSANITARIO
In funzione della filiera

Visto
IL DIRETTORE
SC AFFARI GENERALI E LEGALI